



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

REGISTRO GENERALE N. 1122 del 01/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 del 01/12/2025

PROPOSTA N. 1441 del 01/12/2025

OGGETTO: ART.208, COMMA 15 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. LUPI VINCENZO SRL. GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

**IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE**

Richiamati:

- la Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006;
- il Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 recante *“Recupero di rifiuti non pericolosi”* e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 12 ottobre 2009, N.24 recante *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- la legge regionale 17 maggio 1999, n.10 che all'art.50, comma 1, delega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti”* approvato con Deliberazione amministrativa N.128 del 14 aprile 2015;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.1121 del 21/01/2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione di rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche N.321 del 04/03/2024 di approvazione delle linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- il DM 127 del 28/06/2024 con cui sono stati approvati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e degli altri rifiuti di origine minerale ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- il SUAP del COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ha rilasciato alla ditta LUPI VINCENZO SRL, con atto di PROT. N.22362 del 11/04/2017 l'autorizzazione, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla gestione di un impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, in considerazione del parere favorevole dello scrivente Settore di Prot. N.6332 del 17/03/2017;
- il 27/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.17176 del 28/08/2025) la Ditta LUPI VINCENZO SRL ha presentato l'istanza di aggiornamento ai sensi del DM 127/2024 delle procedure gestionali per il recupero di rifiuti inerti mediante impianto mobile;
- con Prot. N.17825 del 05/09/2025 è stata indetta la conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.

Preso atto del parere favorevole dell'ARPAM di Prot. N.30998 del 23/09/2025 (rif. Prot. Prov. N.19121 del 23/09/2025) pervenuto ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

Considerato che sono acquisiti, ai sensi dell'art.14-bis, comma 4, della Legge n.241 del 1990 e s.m.i., i pareri favorevoli senza condizioni dell'AST Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione e del Comune di San Benedetto del Tronto.

Richiamato che:

- l'impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi è costituito da una unità di frantumazione «Officine meccaniche di Ponzano Veneto SpA modello "OM CRUSHER MARTE" e da una unità di vagliatura modello "EXTEC S-4";
- la potenzialità oraria di trattamento (R5) dell'impianto mobile (frantumatore + vaglio) è di 70 t/ora;
- la potenzialità massima giornaliera è di 560 t (70 t x 8 ore lavorative/giorno), equivalente a 50 m³/h x 8 ore (circa 400 m³/giorno per 220 giorni lavorativi/anno).

Ritenuto pertanto, di concludere positivamente la conferenza di servizi indetta con Prot. N.17825 del 05/09/2025, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i., e di conseguenza, modificare ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi del DM 127 del 28/06/2024 l'autorizzazione della ditta LUPI VINCENZO SRL per la gestione di un impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi.

Dato atto inoltre che:

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia

DETERMINA

- 1) Di modificare e sostituire l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. della Ditta *LUPI VINCENZO SRL* (P.IVA 01576360448) con sede legale in Viale Indipendenza, 18 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), per la gestione di un impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi.
- 2) Di stabilire ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le prescrizioni, condizioni e limiti stabiliti con il nuovo "Quadro prescrittivo" di **Prot. N.21865 del 29/10/2025**, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione.
- 3) Di vincolare l'esercizio dell'attività di recupero (R5) con impianto mobile, al rispetto degli elaborati progettuali elencati al paragrafo 6 dell'allegato di Prot. N.21865 del 29/10/2025 approvati con il presente atto.
- 4) Di trasmettere il presente atto alla Ditta LUPI VINCENZO SRL, al Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, all'ARPAM e all'AST.
- 5) Di chiedere al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno di effettuare i controlli periodici presso l'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i) della L.R. 60/97. 3)
- 6) Di dare atto ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che la validità della presente autorizzazione è stabilita in anni 10 dalla data di adozione della presente Determinazione.
- 7) Di dare atto che il Segretario Generale della Provincia con Determinazione N.817 (Reg. Gen.) del 23/09/2025 ha delegato al Dott. Gianni Giantomassi le funzioni con poteri di firma di provvedimenti finali, a rilevanza esterna, di competenza del Settore II.

8) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuato con Determinazione Dirigenziale N.1150 (Reg. Gen.) del 16/11/2020, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Daniela De Micheli.

9) Di rammentare che:

- l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di domanda, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione;
- la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.256, e seguenti, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.208, comma 13, dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- sono fatte salve le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

Si informa che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

DDM/ddm

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

La Elevata Qualificazione con delega di firma, ai sensi dell'art 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1441 del 01/12/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Ascoli Piceno, lì 01/12/2025

La Elevata Qualificazione con delega di firma

GIANTOMASSI GIANNI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Fascicolo 17.8.66/2025/ZPA/14016

Oggetto: Art.208, comma 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. LUPI VINCENZO SRL. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi.
Quadro prescrittivo.

Descrizione impianto

L'impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi di proprietà della ditta LUPI VINCENZO SRL è costituito da una unità di frantumazione marca "Officine meccaniche di Ponzano Veneto SpA" modello "OM CRUSHER MARTE" e da una unità di vagliatura modello "EXTEC S-4".

La potenzialità oraria di trattamento (R5) dell'impianto mobile (frantumatore + vaglio) è di 70 t.

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale avviene mediante le fasi meccaniche di seguito dettagliate:

- *frantumazione;*
- *separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;*
- *vagliatura/selezione granulometrica.*

Prescrizioni tecnico gestionali

L'attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi con impianto mobile deve essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e DM 127 del 28/06/2024) e delle prescrizioni stabilite con il presente atto.

1) Matrice rifiuti

- L'esercizio dell'attività è vincolato al rispetto di quanto previsto negli elaborati approvati e delle prescrizioni di seguito riportate.
- L'impianto mobile è costituito da una unità di frantumazione "Officine meccaniche di Ponzano Veneto SpA" modello "OM CRUSHER MARTE" e da una unità di vagliatura modello "EXTEC S-4".
- La potenzialità oraria di trattamento R5 (frantumatore + vaglio) è di 70 t.
- La potenzialità massima giornaliera è di 560 t/gg (70 t/h x 8 h/gg) equivalente a 50 m³/h x 8 ore (circa 400 m³/gg).
- I rifiuti non pericolosi da avviare alle operazioni di recupero (R5) con l'impianto mobile sono dettagliati nella seguente tabella:

Tip. DM 5.2.1998	Codici EER	Descrizione	Quantità massima annualmente trattabile (R5)	
			m ³	t
7.1	101311 170101 170102 170103 170802 170107 170904 200301	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto.	78570	110.000
7.2	010413 010408	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	2.860	4.000
7.6	170302 200301	Conglomerato bituminoso	3.570	5000
7.11	170508	Pietrisco tolto d'opera	2.860	4.000
			87.860	123.000

- I rifiuti identificati da una voce a specchio devono essere sottoposti ad accertamento analitico all'ingresso dell'impianto.
- Il materiale recuperato in uscita dall'impianto deve essere depositato in aree dedicate, separato dai rifiuti in ingresso e dai rifiuti derivanti dall'attività di trattamento.
- i rifiuti non recuperabili in uscita dall'impianto di trattamento, da avviare a smaltimento, devono essere conferiti previa caratterizzazione ad impianti autorizzati.
- I cumuli di materiale polverulento devono essere mantenuti costantemente umidi o in alternativa tenuti coperti.
- In ogni campagna deve essere predisposto un anemometro a norma per la registrazione della velocità dei venti e deve essere interrotta ogni attività di movimentazione, di triturazione e di vagliatura dei materiali per velocità del vento superiori a 5 m/s.
- Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero deve rispettare le modalità stabilite dall'art.185-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

- l) Per il trasporto dei materiali polverulenti devono essere utilizzati autocarri con cassoni chiusi, così come specificato nel comma 3.1 del paragrafo 3 dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- m) *"La cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti codice EER 170302 costituiti da conglomerato bituminoso deve rispettare i criteri di cui al DM 69/2018."* (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025)
- n) Le operazioni di recupero dei rifiuti con impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.
- o) Deve essere richiesta all'Amministrazione Comunale territorialmente competente, qualora necessaria, apposita autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, secondo quanto previsto dal Piano di zonizzazione acustica comunale.
- p) Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'Impresa in oggetto, almeno, 20 (venti) giorni prima dell'istallazione dell'impianto, è tenuta a comunicare alla Provincia nel cui territorio è ubicato il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività corredate da uno specifico studio volto a verificare la compatibilità dell'attività, nel sito specifico, con la tutela dell'ambiente e della salute (ubicazione, descrizione situazione limitrofa, distanza da altri fabbricati, volumetria e quantità dell'intervento, durata).
- q) Al termine di ogni campagna, il soggetto autorizzato deve provvedere a ripristinare l'originario stato dei luoghi interessati dall'istallazione dell'impianto e degli accessori, ivi compreso l'avvio del recupero/smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti derivanti dal trattamento.

2) Prescrizioni gestionali ai sensi del DM 28/06/2024 N.127

- a) Devono essere rispettate le procedure gestionali per la produzione di EoW descritte nella *"Relazione di aggiornamento al DM 127/2024 rev. ago2025"* allegata al presente atto.
- b) *"Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella tabella 1, punto 2 richiesti dalla ditta"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025)
- c) *"Non sono ammessi alla produzione dell'impianto rifiuti interrati"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025.)
- d) *"Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025)
- e) *"Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025)
- f) *"Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere garantito il rispetto di parametri di cui alla tabella 2 a seconda degli utilizzi a cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto come previsto dall'allegato 2 (articolo 4); Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025)
- g) *"Ai fini della marcatura CE dell'aggregato recuperato dovranno essere eseguite le prove di cui alle norme tecniche di riferimento di cui alla tabella 4 lettera e) dell'All.1 al DM 127/2024"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025)
- h) *"La Dichiarazione di conformità (DDC) dovrà essere redatta come previsto nell'All.3 al DM 127/2024"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025)
- i) *"Le aree di stoccaggio dei rifiuti, le aree di deposito dei materiali recuperati in attesa di certificazione analitica e le aree di deposito degli EoW dovranno sempre essere provviste di apposita cartellonistica identificativa dei rifiuti o materiali"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025).
- j) *"Le varie aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati devono essere mantenute separate e distinte"*. (ARPAM Prot. N.30998 del 23/09/2025)
- k) Presso la sede legale dell'impresa deve essere conservata copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità, per un periodo di 5 anni dalla data dell'invio della stessa dichiarazione alla Provincia, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

3) Prescrizioni generali

- a) Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia, la cessazione dell'attività, ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività in argomento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale.
- b) Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle

seguenti leggi: n.575 del 31/5/1965, n.646 del 13/9/1982, n.936 del 23/12/1982, n.55 del 19/3/1990 e D.L. n.5 del 12/1/1991 e s.m.i.

- c) Il soggetto autorizzato deve rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico- sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- d) È vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.
- e) È vietato ricevere rifiuti da soggetti non autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- f) In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato, ed in possesso dei necessari requisiti, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.
- g) Il direttore tecnico deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

4) Garanzia finanziaria

L'effettivo avvio dell'esercizio di ciascuna campagna mobile, di recupero (R5), è subordinato alla prestazione a favore dell'autorità competente per territorio, e alla successiva formale accettazione, di idonea garanzia finanziaria redatta in conformità alle disposizioni stabilite dalla stessa autorità.

5) Cessione attività

In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia la voltura della presente autorizzazione, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate.

6) Elaborati progettuali approvati

- 1) *Relazione tecnica di aggiornamento al DM 127/2024 (rev.ago2025)*
- 2) *Relazione tecnica illustrativa (rev.giu2016)*
- 3) *Scheda tecnica trattamento allegato C1 (rev.giu.2016)*

Allegati:

- *Relazione tecnica di aggiornamento al DM 127/2024 (rev.ago2025)*

*Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Daniela De Micheli*

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.